

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO

Comuni di Andora, Stellanello,
Testico, Cesio, Chiusanico

AREA III
SETTORE AMBIENTE

Prov. n. 1 del 3 GEN 2019

OGGETTO: P.U.O di iniziativa privata – ambito di completamento ReERP3 ai sensi dell'art. 51, comma 2, della l.r. n. 36/1997 – verifica assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32/20012 – **Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.**

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

PREMESSO:

- che l'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio tra i comuni di Andora, Stellanello, Testico, Cesio e Chiusanico è stata regolarmente costituita con atto del Comune di Andora repertorio n. 3195 del 30/01/2015;
- che con le delibere dalla n. 14 alla n. 24 del 20.07.2016 del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio con le quali sono state approvate le convenzioni che disciplinano tutte le funzioni fondamentali conferite in Unione, con decorrenza 1.08.2016;
- che con la delibera della G.C. del Comune di Andora n.158 adottata in data 29.07.2016 e dichiarata immediatamente eseguibile, si disponeva il comando presso l'Unione dei Comuni della Valmerula e Montarosio del personale del Comune di Andora;
- che con atto di incarico n° 11 del 06/09/2018 a firma del Vice Presidente dell'Unione dei Comuni Val Merula e Montarosio, Avv Nicla Tallone, è stata nominata la sottoscritta Ing Nicoletta Oreggia Dirigente Area III dell'Unione dei Comuni Val Merula e Montarosio quale Responsabile del procedimento relativo alle competenze in merito a VAS e verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 5 della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO:

- che in data 04.01.2018 è stata sottoscritta Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio e la Provincia di Savona per l'esercizio delle funzioni di supporto tecnico all'espletamento delle competenze in merito a VAS e verifica di assoggettabilità a VAS delegate ai Comuni ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2012 e s.m. e i., ovvero:
 - a) procedere all'istruttoria della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli art. 10 della L.R. n. 32/2012 in riferimento ai piani e programmi di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2012 di cui al relativo Rapporto ambientale;

b) procedere all'istruttoria per la verifica di assoggettabilità alla VAS in riferimento ai piani e programmi di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2012 di cui al relativo Rapporto preliminare, al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ai sensi dell'art. 13 della richiamata legge regionale;

c) rendere all'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio la relazione finale dell'istruttoria espletata e motivata proposta di provvedimento finale nei termini previsti dalla L.R. n. 32/2012 per l'adozione dei provvedimenti in capo all'Unione dei Comuni quale autorità competente ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 32/2012;

DATO ATTO altresì:

- che la Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 32 recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)", ed in particolare gli articoli 3, 5 e 13, che prevedono rispettivamente:

- le tipologie di piano o programma e le rispettive modifiche, che hanno un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, comprese quelle relative ai piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti nonché le loro modifiche, con effetti potenziali sull'ambiente nei casi all'uopo indicati in legge;

- la competenza del Comune, quale autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed alla verifica di assoggettabilità dei piani e programmi di cui all'articolo 3, in relazione ai quali le discipline di settore non prevedono l'approvazione o l'espressione di assensi, intese, pareri obbligatori da parte della Regione;

- la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS dei piani e dei programmi, che si conclude con l'espressione, da parte dell'autorità competente, di un provvedimento motivato di verifica con efficacia vincolante, che assoggetta o esclude il piano o il programma dalla valutazione, e detta le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri delle autorità competenti in materia ambientale all'uopo consultate;

CONSIDERATO:

- che in data 09.02.2016 prot. 4208 è stata presentata istanza dal Sig. Maurizio Ettore Maccarini in qualità di Presidente della Cooperativa Edilizia Metta e Cooperativa Edilizia Metta Due domiciliata presso lo Studio della B.G.M. Progettazione e Servizi s.r.l. sito ad Andora in Via Colombo n. 34, ai fini dell'approvazione del P.U.O. citato in oggetto;

- che successivamente sono stati presentati elaborati sostitutivi/integrativi in data 16.03.2016 prot. n. 8985 – 13.04.2016 prot. n. 11903 - 18.04.2016 prot. n. 12330 - 23.05.2016 prot. n. 15659;

- che i Soggetti attuatori sopra elencati, sono titolari di proprietà rappresentanti il 100% del valore calcolato in base all'imponibile catastale degli immobili ricadenti nel P.U.O. e sono quindi legittimati, ai sensi dell'art. 51 L.U.R. 4 settembre 1997, n. 36, alla presentazione e all'approvazione del previsto P.U.O. di iniziativa privata;

DATO ATTO:

- che in data 27/05/2016 con D.G.C. n. 100 la giunta Comunale ha adottato il PUO – AMBITO RE-ERP3, ai sensi dell'art. 51, comma 2, della L.R. 36/1997

- che la D.G.C. sopraccitata è stata trasmessa agli Uffici della Regione Liguria in data 18/08/2016 con prot. n. 1463

- che in data 25/10/2016 prot. n. 6729 è stata trasmessa dalla Regione Liguria la Deliberazione di Giunta Regionale n. 954 del 18/10/2016, con la quale sono state

formulate le osservazioni, ai sensi della lettera a), comma 2 dell'art. 51 della L.R. n. 36/97, in merito alla non compatibilità della soluzione progettuale proposta rispetto alle indicazioni del PTCP;

- che in data 15/11/2016 prot. n. 8604 è pervenuto il Decreto n. 5127 del 04/11/2016 della Regione Liguria - Dipartimento del Territorio - Settore Valutazione Impatto Ambientale, che dispone l'inammissibilità del PUO di cui all'oggetto, per il contrasto con il regime di PTCP vigente sull'area.

DATO ATTO altresì che le considerazioni e valutazioni pervenute dalla Regione Liguria, prot. n. 6729 del 25/10/2016, sono così riassunte:

1) con riferimento alla compatibilità del PUO al PTCP:

"i fabbricati sono semplicemente reiterati nella foggia e nelle dimensioni in una composizione rigida ed indifferente al contesto configurandosi pertanto come contrastante con il PTCP e con la normativa di livello puntuale del PUC ed in particolare con le indicazioni progettuali contenute al punto 3.6 della scheda di PUC relativa all'ambito RE Erp3 laddove viene precisato che l'intervento dovrà costituire un accrescimento del nucleo di Metta (derogando a tal fine anche dal rispetto del limite di inedificabilità di 60 m stabilito dal PUC) e che le nuove volumetrie dovranno tenere conto del rapporto con il nucleo preesistente al fine di non compromettere la visibilità dell'insediamento storico, eventualmente riducendo, ove necessario le volumetrie previste per il rispetto di tale rapporto"

2) ai fini delle restanti valutazioni in capo all'Amministrazione Comunale competente all'approvazione del PUO in oggetto - adottato con DGC n. 100/16 in quanto dalla stessa dichiarato conforme allo strumento urbanistico generale vigente . si richiama altresì l'attenzione sui seguenti aspetti:

- il PUO prevede alcune modificazioni (rappresentate nella tavola A2a e pari a una differenza di circa 1.004 mq in più). Tali modifiche determinano da un lato la non riqualificazione delle parti a margine della strada, oggi interessate da volumi incongrui con il contesto, che vengono inclusi nel PUO, dall'altro all'esclusione da interventi di nuova edificazione di parti dell'ambito che, in quanto a margine della viabilità, meglio avrebbero corrisposto agli indirizzi operativi di carattere paesistico dettati da livello puntuale e dal livello locale del PTCP;

- al riguardo si evidenzia che le modifiche come sopra prospettate superino i margini di flessibilità ...configurando piuttosto una variante allo strumento urbanistico generale sia al mancato rispetto del requisito di non incremento del peso insediativo, sia alla conseguente necessità di variare e ridefinire la destinazione urbanistica delle aree interessate dalle suddette modifiche;

3) non risulta prodotto l'elaborato n. 8;

VISTE le integrazioni pervenute in data 24/04/2017 prot. n. 9086, in data 10/05/2017 prot.n. 10169, in data 25/05/2017 prot. n. 11448, in data 16/05/2017 prot. n. 10639 ed in data 25/05/2017 prot. n. 11448 riguardanti la nuova soluzione progettuale, finalizzata al superamento delle osservazioni e valutazioni della Regione Liguria sopra richiamate;

CONSIDERATO altresì:

- che con deliberazione della Giunta Unione n. 11 del 08.02.2018 è stato adottato il PUO di iniziativa privata – ambito di completamento ReERP3 ai sensi dell'art. 51, comma 2, della l.r. 36/1997 e il relativo "Rapporto Preliminare" per la valutazione dell'assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. n. 32/2012;

- che in data 04.04.2018 con nota prot. n. 7626, l'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 5 della citata L.R. 32/2012, ha avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 13 della L.R. 32/2012 relativo al PUO in oggetto con la Provincia di Savona ai sensi della convenzione sopra richiamata;

- che con nota prot. n. 9165 del 24.04.2018 l'Unione dei Comuni in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 5 della citata L.R. 32/2012, ha avviato il procedimento di consultazione degli Enti ex art. 13 della L.R. 32/2012 consultando gli enti competenti in materia ambientale individuati con riferimento ai contenuti specifici del PUO di che trattasi ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii. ;

RILEVATO che sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni coinvolte i seguenti pareri:

- **allegato A** – Rivieracqua SCpa prot. n. 13231 del 14.06.2018 – parere di competenza condizionato;
- **allegato B** – Regione Liguria Settore Infrastrutture prot. n. 16222 del 19.07.2018 – parere di competenza;
- **allegato C** – ASL2 prot. n. 16222 del 19.07.2018 – richiesta integrazioni;

DATO ATTO:

- che a seguito del parere ASL2 prot. n. 16222 del 19.07.2018 (**allegato D**), l'istante in data 03.10.2018 con nota prot. n. 22228 ha integrato il Rapporto Preliminare adottato;
- che l'autorità competente in data 04.10.2018 con nota prot. n. 22386 ha trasmesso le integrazioni del Rapporto Preliminare agli enti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per l'espressione del proprio parere;
- che dalla nota dell'Unione dei Comuni prot. n. 22386 del 04.10.2018 nei successivi 30 giorni non sono pervenuti pareri in merito;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 28462 del 19.12.2018 la Provincia di Savona sentito il Comitato Tecnico Provinciale - VAS nella seduta del 11.12.2018, ha trasmesso parere, ai sensi della convenzione sopra richiamata, quale soggetto incaricato per l'esercizio delle funzioni di supporto tecnico all'espletamento delle competenze in merito a VAS e verifica di Assoggettabilità a VAS delegate all'Unione dei Comuni ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 32/2012, ritenendo "la pratica non sia da assoggettare a VAS in subordine alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere presentata a Rivieracqua la documentazione relativa all'ingegneria di dettaglio come da parere della Società Stessa;
- dovranno prevedersi le misure di mitigazione degli impatti di cui al Rapporto Preliminare con particolare riferimento al monitoraggio dei corpi idrici a tutela della biodiversità, il monitoraggio acustico al fine di verificare la conformità ai limiti di cui alla zonizzazione specifiche per la riduzione dell'impatto acustico tali da garantire una emissione sonora non superabile a 50 dB";

RITENUTO che alla luce delle argomentazioni sopra svolte, degli elementi indicati nel Rapporto Preliminare agli atti, nonché dei pareri degli enti competenti in materia ambientale, della Relazione Istruttoria rilasciata dalla Provincia di Savona sopra richiamata, di escludere, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 32, il PUO di iniziativa privata – ambito di completamento ReERP3, ai sensi dell'art. 51, comma 2, della l.r. 36/1997, di che trattasi, dalla procedura di VAS di cui all'art. 8 e seguenti della citata L.R. 32/2012;

VISTI gli artt. 5, 8 e 13 della L.R. n. 32/2012;

VISTA la L.R. n. 36/1997;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di ritenere che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di escludere, ai sensi dell'art. 13, comma 6 della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 32, il PUO di iniziativa privata – ambito di completamento ReERP3, ai sensi dell'art. 51, comma 2, della l.r. 36/1997, di che trattasi, dalla procedura di VAS di cui all'art. 8 e seguenti della citata L.R. 32/2012 in subordine alle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere presentata a Rivieracqua la documentazione relativa all'ingegneria di dettaglio come da parere della Società Stessa;
- dovranno prevedersi le misure di mitigazione degli impatti di cui al Rapporto Preliminare con particolare riferimento al monitoraggio dei corpi idrici a tutela della biodiversità, il monitoraggio acustico al fine di verificare la conformità ai limiti di cui alla zonizzazione specifiche per la riduzione dell'impatto acustico tali da garantire una emissione sonora non superabile a 50 dB”;

3) di pubblicare il presente atto sull'albo on line del Comune di Andora e dell'Unione dei Comuni

4) di demandare l'ufficio urbanistica la pubblicazione per estratto del presente atto sul BURL;

5) di dare atto che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;

6) che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

IL DIRIGENTE AREA III
ing. Nicoletta Oreggia



Prot. n°

Sanremo 13 giugno 2018

Spett. le

*Unione dei Comuni Valmerula e Monterosio
c.a. Arch. Paolo Ghione
Settore SUAP – SUE - Urbanistica
Via Cavour, 94
17051 Andora (SV)*

Oggetto: Pratica P.U.O. di iniziativa privata ambito di completamento ReERP3 ai sensi dell'art. 51, comma 2, della L.R. n. 36/1997 – Richiesta di parere per verifica assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32/2012

Con riferimento alla pregiatissima Vostra n°9165 di prot. gen. del 24 aprile 2018, acquisita agli atti al n°2486 di prot. in data 02 maggio 2018, relativa all'istanza per approvazione P.U.O. di iniziativa privata in ambito di completamento ReERP3 nel Comune di Andora, si riferisce che a fronte;

- Del sopralluogo avvenuto il 23 maggio 2018 dal nostro Tecnico di Zona, Geom. Trincia Nazzareno congiuntamente al Geom. Guardone Davide, in rappresentanza delle Cooperative Edilizia Metta e Cooperativa Metta 2 di Andora, per verificare le modalità di esecuzione di allaccio all'acquedotto e alla civica fognatura;
- Della relazione tecnica allegata.

Con riferimento alle funzioni e compiti spettanti al gestore del ciclo idrico integrato e preso atto di quanto previsto dalla:

- Legge Regionale n°43 del 16 agosto 1995 e s.m.i. "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento"
- Legge Regionale n°18 del 21 giugno 1999, "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia."
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152 "Norme in materia ambientale"
- Legge Regionale n°30 del 31 ottobre 2006 "Disposizioni urgenti in materia ambientale"
- Legge regionale n°29/2007 "Disposizioni per la tutela delle risorse idriche";
- Delibera di Consiglio Regionale n°11 del 29 marzo 2016 "Piano di tutela delle acque"
- Norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque della Regione Liguria;

-
- Norme tecniche esposte nella Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle Acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.


Si attesta quindi che non sussistono elementi ostativi, per quanto di competenza al rilascio dell'assenso preventivo, resta inteso che nell'ambito della ingegnerizzazione delle opere, sarà oggetto di ulteriore verifica e puntuale formulazione di dettagliate prescrizioni.

Distinti saluti

Il Responsabile Area, Progettazione e Reti
Geom. Giovanni Tagliati



Il Direttore Esecutivo
Dott. Ing. Valerio Chiarelli



UFFICIO TECNICO DI ZONA ANDORA
RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: P.U.O. di iniziativa privata - ambito di completamento ReERP3 ai sensi dell'art. 51, comma 2 della L.R. n. 36/1997 - Andora – Richiesta parere per verifica assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012. Rilascio parere.

In data odierna li, 23 maggio 2018, alle ore 10,00 circa, il sottoscritto geom. Trincia M. Nazzareno – Responsabile di Zona della Società RIVIERACQUA, per incarico ricevuto, ha provveduto ad eseguire sopralluogo congiunto con il geom. Guardone Davide in rappresentanza delle Cooperative Edilizia Metta e Cooperativa Edilizia Metta 2 di Andora, in merito all'istanza per approvazione P.U.O. Di iniziativa privata – ambito di competenza ReERP3 ai sensi dell'art. 51, comma 2, della L.R. n. 36/1997.

Dal sopralluogo è emerso quanto segue:

-L'allaccio alla fognatura comunale di ogni edificio residenziale previsto nel P.U.O., dovrà essere eseguito con la posa su proprietà privata di un pozzetto in c.l.s. "dissabbiatore" a parete mobile, prima di allacciarsi alla condotta fognaria comunale.

-La realizzazione delle condotte fognarie e dell'acquedotto comunale, dovranno essere eseguiti come riportato negli elaborati progettuali, compreso il posizionamento dei pozzetti della fognatura e dell'acquedotto; i chiusini da installare dovranno essere a forma sferoidale e chiusura ermetica, classe D 400 in ghisa.

-La nuova condotta fognaria sarà eseguita lungo la Strada Comunale di Metta, fino all'intersezione della condotta principale esistente sulla Strada Comunale Pian Grande, ove verrà effettuato l'allaccio definitivo con la formazione di nuovo pozzetto in cls. armato, da realizzare secondo le prescrizioni che verranno impartite dai Tecnici di RIVIERACQUA.

-Per eseguire gli interventi riguardanti i lavori di scavo sulla strada Comunale e Provinciale, dovranno essere rilasciate le relative autorizzazioni dagli Enti proprietari, mentre per il rilascio delle autorizzazioni al diritto di allaccio alla fognatura comunale ed all'acquedotto comunale ci si deve rivolgere agli Uffici di RIVIERACQUA.

-Qualsiasi intervento non potrà essere eseguito se non in possesso degli appositi permessi che ogni Ente di competenza rilascia, senza gli stessi i lavori non potranno iniziare.

Distinti saluti.


Il Responsabile di Zona RIVIERACQUA

geom. Trincia M. Nazzareno

RIVIERACQUA SCPA

Il Responsabile di Zona

geom. TRINZIA M. Nazzareno





DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE, INFRASTRUTTURE TRASPORTI
VICE DIREZIONE TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
SETTORE: INFRASTRUTTURE

REGIONE LIGURIA

Genova
Data: 6/06/2018
Protocollo n° PG/2018/162190
Allegati: 3



UPLS 1000 1
ALLEGATO B^a

Alla
UNIONI di COMUNI
Valmerula e Montarosio
Palazzo Tagliaferro
Largo Milano
17051 Andora

E p.c.

PROVINCIA di SAVONA
Settore AMBIENTE - VAS
Via Sormano 12
17100 SAVONA

IRE S.p.A.
Via XX Settembre
Genova

**Oggetto: P.U.O. di iniziativa privata – ambito di complemento ReERP3 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
della l.r. n. 36/1997 – Richiesta parere per verifica assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13
della l.r. n. 32/2012**

Si dà riscontro alla nota n.10751 del 17/05/2018 pervenuta allo scrivente Settore in data 21 maggio u.s. prot. n. 145341 per comunicare quanto segue.


Il progetto della "Variante Aurelia tra Andora ed Alassio" è ancora in itinere. La progettazione preliminare è in corso di approvazione da parte di ANAS S.p.A. ed il tracciato ad oggi è quello che risulta dagli elaborati allegati, concordato tra la Società Cooperativa Metta 2 e la Società IRE S.p.A., società *in house* della Regione Liguria e affidataria della progettazione della "variante Aurelia tra Alassio e Andora".

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. MARCO CASSIN

Referente per l'istruttoria della pratica: Annamaria FORTUNATO





- LEGENDA**
- edificio completato P.U.O. in sito RE-ERP3
 - percorso ciclabile
 - verde pubblico
 - area di riserva di 1.50 m

COMUNE DI ANDORA
Provincia di Savona

**PROGETTO DI P.U.O. PER LA REALIZZAZIONE
DI EDIFICI RESIDENZIALI IN LOCALITA' METTA
AMBITO RE-ERP3 DI P.U.C.**

	PROGETTO DI P.U.O. a richiedente Soc. Cooperativa Metta - Soc. Cooperativa Metta Dora Il presidente Prof. Maurizio Emanuele														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>VERB.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			DATA	DESCRIZIONE	VERB.									
	DATA	DESCRIZIONE	VERB.												
OGGETTO INTERVENTO DELLE OPERAZIONI DI ABBANDONAMENTO DELLE BARACCHE SPRETE E TETTORE		ALLEGATO 6a													
RELAZIONE TECNICA E PROGETTO ARCHITETTO Geom. Danilo Guadagni Dott. Arch. Federico Traverso Dott. Ing. Massimo Traverso		DATA APPROVAZIONE FIRME													
CALCOPIO IN Arch. Marco Fagnola															



- LEGENDA**
- ▬ Muro in laterizio
 - ▬ Muro in mattoni
 - ▬ Muro in cemento
 - ▬ Muro in pietra
 - ▬ Muro in legno
 - ▬ Muro in metallo
 - ▬ Muro in vetro
 - ▬ Muro in alluminio
 - ▬ Muro in acciaio
 - ▬ Muro in rame
 - ▬ Muro in zinco
 - ▬ Muro in nichel
 - ▬ Muro in titanio
 - ▬ Muro in carbonio
 - ▬ Muro in silicio
 - ▬ Muro in germanio
 - ▬ Muro in arsenico
 - ▬ Muro in selenio
 - ▬ Muro in tellurio
 - ▬ Muro in bismuto
 - ▬ Muro in stagno
 - ▬ Muro in piombo
 - ▬ Muro in zinco
 - ▬ Muro in nichel
 - ▬ Muro in titanio
 - ▬ Muro in carbonio
 - ▬ Muro in silicio
 - ▬ Muro in germanio
 - ▬ Muro in arsenico
 - ▬ Muro in selenio
 - ▬ Muro in tellurio
 - ▬ Muro in bismuto
 - ▬ Muro in stagno
 - ▬ Muro in piombo

COMUNE DI ANDORA
 Provincia di Savona
**PROGETTO DI PIANO PER LA REALIZZAZIONE
 DI EDIFICI RESIDENZIALI IN LOCALITÀ METTA,
 AMBITO RESERPIS DI P.U.C.**

Arch. Guido
 Arch. Guido
bgm
 bgm
 001 - 110
 3e
 ALZATO
 3e

ALLEGATO "C"



Sistema Sanitario Regione Liguria

Dipartimento di Prevenzione
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Direttore f.f. Dott. Fulvio Borghini
Via Trieste., 54 - 17031 Albenga (SV)
tel. 0182/546250/262 - fax 0182/546216
e-mail: igienepubblica.alb@asl2.liguria.it

Albenga, data del protocollo

Unione dei Comuni
Valmerula e Montarosio
N.0016222 del 19/07/2018



ASL 2 savonese - PROTOCOLLO		
N.0016222	DATA	19/07/2018
(citare nella risposta)		
ENTRATA <input type="checkbox"/>	USCITA <input checked="" type="checkbox"/>	INTERNO <input type="checkbox"/>
U.O./ STRUTTURA	I.S. 1	
CLASSIFICAZIONE	001 - 1	

Al Responsabile del Servizio
Area 1 - Settore Urbanistica
SUE - SUAP
Dott. Arch. Paolo Ghione
Unione dei Comuni Valmerula
e Montarosio
Via Cavour 94
17051 Andora (SV)

OGGETTO: P.U.O. di iniziativa privata – Ambito di completamento Re-ERP3 a i sensi dell’art. 51, comma 2, della L.R. 136/1997 – Verifica assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 32/2012. Richiedente: Sig. Maurizio Ettore Maccarini in qualità di Presidente delle Cooperativa Edilizia Metta e Cooperativa Edilizia Metta 2.Fg.21, Mapp. 80-98-99-111-333-334-335-336-337-338-339-341-342-343-344-345-346-347-348-349-272-371-372-373-374-375-376-377-378-218-220-109-112-113- 219-271-253-223-78-217-79-388-222-350-314-387 in Località Metta.

Si riscontra la Sua nota del 24.04.2018, prot. n. 9165, acquisita al Reg. Uff. di questa ASL in data 27.04.2018 al n. 0037763.

Preso atto delle osservazioni e delle criticità ambientali formulate alla Regione Liguria, Dipartimento Ambientale e Settore V.I.A., in data 25.10.2016, con nota prot. n. 0102458, a seguito di avvio del procedimento alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della precedente soluzione progettuale ex art. 13, L. R. 32/2012 e s.m.i., che si allegano e di cui se ne chiede il completo rispetto qualora non in contrasto con l’attuale P.U.O modificato;

preso atto dalla relazione urbanistica datata 06.02.2018 (Allegato B), in particolar modo, che:

- a) alla luce delle osservazioni formulate dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 954 del 18.10.2016, il progetto è stato revisionato e pertanto la nuova soluzione proposta assolve e supera le osservazioni contenute nella predetta Deliberazione;
- b) l’ipotesi progettuale modificata rispetto alla precedente soluzione prevede la realizzazione di n. 13 edifici per complessive 39 unità abitative;
- c) il progetto dovrà essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’Allegato A della L.R. 32/2012, in quanto rientra nel caso di incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa;

vista la nota prot. n. PG/2017/130913136 – Class.2016/G11.6.13/91 del 26.09.2017 con la quale la Regione Liguria, Settore Urbanistica, Pianificazione Territoriale e V.A.S. chiede a codesta Amministrazione di procedere alla riadozione del P.U.O. in oggetto, sulla base della soluzione progettuale adeguata alle osservazioni regionali, unitamente al relativo rapporto preliminare in vista

dell'avvio della procedura di assoggettabilità a V.A.S. , ai sensi dell'art. 13 della L.R. 132/20132, e s.m.i., da espletare in parallelo alla fase di pubblicità-partecipazione prevista dall'art 51, comma 2, lettera b) della L.R.136/1997 e s.m. ;

vista la Delibera della Giunta dell'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio n. 11 del 08.02.2018 avente per oggetto: "Adozione ai sensi dell'art. 51 comma 2 della L.R. n. 136/97 P.U.O. Ambito Re-ERP 13 – Realizzazione edifici residenziali in Località Metta";

esaminata la documentazione trasmessa su CD, nonché quella successiva pervenuta via e-mail (Relazione Istruttoria di verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ed allegato parere del Comitato Tecnico V.A.S. della Provincia- Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente , Servizi Ambientali, Ufficio V.A.S.- Seduta del 02.05.2018; Comunicazione di Rivieracqua S.C.p.a del 13 giugno 2018);

preso atto dalla comunicazione di Rivieracqua S.C.p.a. che, per quanto concerne l'approvvigionamento idrico potabile e lo smaltimento dei reflui fognatizi, non sussistono elementi ostativi di competenza al rilascio dell'assenso preventivo, restando inteso che nell'ambito della ingegnerizzazione delle opere, sarà oggetto di ulteriore verifica e puntuale formulazione di dettagliate prescrizioni;

preso atto dalla relazione tecnica allegata alla comunicazione di Rivieracqua S.C.p.a. delle prescrizioni di carattere tecnico in merito alle modalità di esecuzione e di allaccio all'acquedotto ed alla civica fognatura dei nuovi immobili, nonché la necessità delle previste autorizzazioni ;

preso atto dalla Relazione illustrativa datata Maggio 2017 (Elaborato A) che:

- a) l'area interessata dal P.U.O. è una porzione agricola residuale collocata sulle pendici collinari in sponda destra del Rio Metta;
- b) per quanto concerne il Tracciato dell'Aurelia Bis è stata predisposta un'apposita istanza di Deroga, opportunamente corredata dai relativi elaborati, che sarà esaminata in sede di Conferenza dei Servizi dai relativi Enti interessati che saranno convocati dall'Amministrazione Comunale nelle more dell'espletamento della procedura di Conferenza dei Servizi;
- c) l'impatto dell'infrastruttura viaria sul nuovo quartiere risulterebbe piuttosto ridotto in quanto le abitazioni più prossime, collocate ad una distanza minima di 15 metri dall'ipotetico margine stradale, sono sopraelevate e separate da un sistema di muri di sostegno di circa 6 metri rispetto alla quota dell'asse stradale;
- d) è prevista, altresì, la sistemazione della fascia di rispetto con alberature di alto fusto, siepi e cordonature che costituiscono una quinta verde atta a mitigare l'impatto visivo ed acustico di un'eventuale infrastruttura;

preso atto dal Rapporto Preliminare per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a V.A.S., datato Gennaio 2018 (Elaborato G) che:

- 1) a causa della criticità legata al settore della depurazione, il P.U.O. prevede la realizzazione di specifici impianti di depurazione a servizio dei nuovi insediamenti (impianti basati sulla tecnologia SBR che assicurano il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5, Parte Terza, del D. Lgs. 152/2006) , in ossequio a quanto previsto dalle Norme di Attuazione del PTA (art. 38) e nelle more del collettamento degli scarichi al Depuratore di Imperia ;
- 2) il progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti inerti proposto in Località S. Bernardo è stato giudicato inammissibile e, pertanto, non è stato realizzato;
- 3) non sono presenti elettrodotti o impianti di radiofrequenza che interessano l'area del P.U.O.: nello specifico sono presenti due linee una a levante e l'altra a ponente del sito, entrambe a distanza di 300 metri;
- 4) in merito alla locale circolazione idrica sotterranea non sono state evidenziate emergenze idriche legate ad attività sorgentizie, ma la presenza di un pozzo nel terreno di proprietà lascia presumere la presenza di una circolazione idrica sotterranea;

5) il peggioramento locale della qualità dell'aria indotto dalla realizzazione dell'Aurelia Bis non è affrontabile a livello di P.U.O. se non per aspetti marginali, quali ad esempio la creazione di un "filtro verde" costituito dalle previste alberature prospicienti l'infrastruttura;

preso atto dalla valutazione di fattibilità di progetto sotto il profilo della vigente normativa acustica datata 07.11.2017 ed a firma del Dott. Alberto Passatore, Tecnico competente in acustica ambientale, che si può ritenere il progetto del futuro insediamento pienamente compatibile con la presenza, anche essa allo stato attuale puramente previsionale, della futura infrastruttura stradale Aurelia Bis, a condizione che vengano poste in opera le opportune barriere fonoisolanti e fonoassorbenti lungo il tracciato stradale;

preso atto dalla indagine di fattibilità geologica, datata maggio 2017, che il Dott. Geol. Alessandro Scarpati, previa osservanza delle norme geologiche riportate nella relazione, dichiara che gli interventi in progetto sono fattibili dal punto di vista geologico ai sensi della L.R. 36/1997, della L.R. 24/1987, art. 13, lettera q, e della Circolare R.L. n. 4551 del 12.12.1987;

preso atto dalla relazione istruttoria in merito alla verifica di assoggettabilità (art. 13 L.R. n. 32/2012 e ss.mm.) redatta in data 03.05.2018 dalla Provincia di Savona, Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente – Servizi Ambientali – Ufficio VAS, che nella seduta del 02.05.2018 il Comitato Tecnico VAS provinciale ha ritenuto che la pratica, per le particolari criticità ambientali legate all'attuazione del P.U.O., debba essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

atteso che, sulla scorta di quanto descritto nel Rapporto Preliminare, il progetto debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'Allegato A della L.R. 32/2012, in quanto rientra nel caso di incremento del carico insediativo (107 /113 abitanti equivalenti) in condizione di carenza di dotazione idro-potabile e/o di potenzialità depurativa, concordando con il parere del Comitato Tecnico V.A.S provinciale;

considerato che il progetto di P.U.O. non prevede il contestuale rilascio dei permessi di costruire, rimandando l'elaborazione più dettagliata alla redazione del progetto definitivo;

fermo restando l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di Legge, di Regolamento o di strumentazione urbanistica, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto, nonché le verifiche da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale delegato in merito alla conformità degli immobili a destinazione residenziale alla normativa ed al regolamento edilizio vigente, ai conteggi volumetrici, alle distanze dai fabbricati ed al conteggio degli standards urbanistici, oltre a quanto di specifica competenza non espressamente riportato;

ferma restando, altresì, l'acquisizione del parere degli altri Enti competenti in relazione all'intervento proposto, in particolar modo per quanto concerne la compatibilità dell'intervento con la normativa di Piano di Bacino, idraulica ed antisismica e senza entrare in merito alle scelte dell'Amministrazione Comunale;

ferma restando, altresì, l'acquisizione dell'eventuale parere dell'A.R.P.A.L. territorialmente competente per quanto concerne la valutazione dei campi elettromagnetici e l'inquinamento acustico;

considerato che l'incremento del carico insediativo legato alla realizzazione delle nuove unità abitative comporta sicuramente un fabbisogno idrico-potabile adeguato alle nuove esigenze, con incremento di carico in situazioni di crisi idrica o in condizioni di massima richiesta, soprattutto nel periodo estivo dove è alta la vocazione turistica (sulla scorta delle conoscenze acquisite nel tempo si segnalano sporadiche criticità per quanto concerne l'aspetto quantitativo e qualitativo delle acque con superi dei parametri microbiologici e chimico "cloruri" dovuti ad eccessivo emungimento idrico dai pozzi, al cuneo salino, a situazioni di siccità e ad insufficiente trattamento di disinfezione);

considerato che, a parere dello scrivente, un'altra criticità è legata all'inadeguatezza del sistema fognario rispetto al peso insediativo attuale e futuro previsto dal P.U.O. in argomento, dal P.U.C. e

dagli altri strumenti urbanistici adottati e/o in corso di definizione, nonché all'assenza a tutt'oggi di un vero e proprio impianto di depurazione dei reflui,

si chiede di :

- a) verificare, a titolo precauzionale, lo stato progettuale del futuro tracciato di prosecuzione dell'Aurelia Bis da Alassio ad Andora, e proseguimento fino ad Imperia, che sembra correre lungo il confine orientale dell'ambito e valutare le eventuali interferenze con la normativa vigente;
- b) acquisire una certificazione da parte del Gestore del Sistema Idrico Integrato attestante che i pozzi di emungimento di acqua potabile e la rete idrica di distribuzione esistenti sul territorio siano in grado di sopportare, senza inconvenienti, l'aumento dell'ulteriore carico insediativo previsto dal P.U.O. e garantire un approvvigionamento ed una distribuzione idro-potabile di buona qualità ;
- c) acquisire un parere dal suddetto Gestore in merito all'idoneità ed all' adeguatezza dei sistemi di trattamento dei liquami individuali proposti in progetto per mancanza di un impianto di depurazione vero e proprio nonché delle opere di distribuzione e collettamento (tali requisiti devono essere verificati dal Gestore del Sistema Idrico Integrato il quale deve pronunciarsi nell'ambito dell'iter di approvazione del P.U.O.);
- d) acquisire un'attestazione del Gestore del Sistema Idrico Integrato che assicuri e garantisca, in mancanza di un vero e proprio depuratore ed in presenza di guasti, anomalie ed insufficienza degli impianti di trattamento dei reflui previsti nel presente P.U.O., un'adeguata capacità ricettiva del carico aggiuntivo presso l' impianto di trattamento esistente (trattamento primario);
- e) approfondire e definire in dettaglio le misure da adottare per mitigare / compensare gli eventuali e possibili effetti dell'inquinamento atmosferico ed acustico dovuto all'incremento del traffico veicolare legato alla presenza di tre importanti infrastrutture viarie che circondano l'area del P.U.O. : a) la viabilità esistente; b) la prevista Variante Aurelia Bis e prolungamento fino in Provincia di Imperia; c) l'Autostrada A10 Ge-XXmiglia, anche se più distante.

Si rammenta che le opere di urbanizzazione (acquedotto e fognatura) dovranno essere realizzate in conformità alle norme tecniche di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977, e ss.mm.ii.

Si rammenta, inoltre, che la platea fondazionale dei manufatti dovrà rimanere al di sopra del livello statico della falda freatica (qualora ciò non fosse possibile l'ingombro dell'interrato dovrà occupare il minor spazio possibile al di sotto del livello di falda e dovrà essere realizzato a tenuta stagna. Inoltre, potrà essere permessa esclusivamente l'installazione di pompe per l'allontanamento occasionale di acque meteoriche in caso di calamità naturale).

Considerato che l'agricoltura intensiva e semintensiva ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nell'economia del paese, senza nulla togliere al settore turistico e terziario, non meno importante per l'economia e lo sviluppo, si fa, comunque, presente che il P.U.O. proposto determina un consumo di suolo attualmente a vocazione agricola.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Claudio Dott. Mazzoleni



CM/cm 10.07.2018



Dipartimento di Prevenzione
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Direttore: Dott.ssa M.P. Briata
Via Trieste 54 - 17031 Albenga
Tel. 0182546253/250 - Fax 0182546216
e-mail: igienepubblica.alb@asl2.liguria.it

Albenga, data del protocollo.

Spett.le Regione Liguria
Dipartimento Ambiente
Settore V.I.A.
Via G. D'Annunzio 111
16121 Genova (GE)
c.a. Dott.ssa Paola Solari
e-mail: paola.solari@regione.liguria.it
protocollo@pec.regione.liguria.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. n. 32/2012 e s.m.i. – PUO Ambito Re-ERP3 Località Metta ad Andora-Comunicazione avvio del procedimento e richiesta contributi istruttoria.

In riscontro alla vostra nota prot. n. PG/2016/192344. All. G13.17.5/11/2016 A110 , ed inerente a quanto in oggetto;

esaminata la documentazione in formato digitale presente sul Portale Ambiente Regionale, in particolar modo : Relazione dell'analisi dello stato di fatto – Elaborato B; Studio di sostenibilità ambientale – Allegato 1; Rispondenza dell'intervento ai requisiti di risparmio energetico – Allegato 7; Norme tecniche di attuazione – Elaborato D; Rispetto delle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche – Allegato 6; Studio di compatibilità idraulica – Relazione di calcolo – Fognature bianche – Fognature nere – Acquedotto – Allegato 9; Rapporto preliminare per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità ai sensi della L.R. 32/2012 – Elaborato G; Elaborati grafici);

preso atto dall'Allegato 9, alla voce " Inquadramento territoriale ed urbanistico" che:

- a) l'area in esame appartiene al territorio del Comune di Andora che si sviluppa per circa 32 km² nell'ambito della provincia di Savona, con una popolazione residente che sfiora gli 8.000 abitanti;
- b) trattasi di una porzione agricola residuale collocata sulle prime pendici collinari a quota compresa tra 30 e 65 mt s.l.m. in sponda destra del Rio Metta che sbocca poco più avanti sulla piana del torrente Merula;
- c) l'area è accessibile dalla via che collega la località Metta con la strada provinciale n. 13 Valmerula (Via Piangrande) e che risale la omonima valletta;
- d) l'area ricade in una zona con una bassa densità abitativa, a poche centinaia di metri dallo svincolo della strada provinciale n. 13;
- e) nella zona sono già presenti infrastrutture primarie e secondarie, nonché attività commerciali; ferme restando le verifiche :a) della coerenza con il P.U.C. vigente della scheda d'ambito Re-ERP 3 contenuta nelle norme di Conformità e Congruenza; b) di compatibilità con le indicazioni del vigente P.T.C.P.; c) di compatibilità dell'intervento con la Norma del Piano di Bacino; d) del rispetto della normativa antisismica; e) di compatibilità idraulica e proporzionamento delle reti di drenaggio (Allegato 9);

per quanto prettamente di competenza, si ritiene doveroso formulare alcune osservazioni ed

evidenziare che l'ambito di intervento presenta qualche problematica e particolari elementi di criticità ambientali che emergono dall'analisi della documentazione prodotta :

ASPETTI ECOSISTEMICI – BIODIVERSITA'

Dalla documentazione prodotta si rileva che l'area di intervento del P.U.O. non presenta un alto grado di vulnerabilità ecosistemica (non rientra nell'areale di alcuna Area Protetta Provinciale e non risulta compresa all'interno di alcun S.I.C.) e la situazione riscontrata, rispetto alle valenze ecosistemiche presenti nel sito di P.U.O., non appare quindi di particolare criticità, considerato anche il tipo di insediamento previsto e la sua destinazione d'uso.

Preso atto, inoltre, che l'ambito di intervento è in buona parte interessato da un areale individuato come "tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti", da un "corridoio ecologico per specie di ambienti acquatici", in corrispondenza di un tratto del Torrente Merula, da una "diffusione sparsa di invertebrati", nonché da una "diffusione sparsa di vertebrati";

preso, altresì, atto che vengono segnalati due corsi d'acqua importanti per la biodiversità, in particolar modo il Rio Metta, ubicato subito a valle dell'area di progetto,

si ritiene che la presenza lungo il perimetro dell'area del Rio Metta possa essere un elemento di possibile criticità, legata soprattutto alle fasi di cantierizzazione degli edifici previsti nel P.U.O., all'eventuale percolazione di inquinanti nel sottosuolo e fino al Torrente Merula, allo smaltimento, qualora inadeguato e non conforme alla normativa di riferimento, delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali / parcheggi / percorsi pedonali nel predetto Rio.

Sulla scorta di quanto sopra, si concorda con le indicazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento riportate nell'allegato 1, sottolineando la necessità di preventivi approfondimenti progettuali e di dettaglio che tengano conto della caratteristica del territorio, che considerino le valenze faunistiche presenti al fine di fornire condizioni di assetto vegetazionale il più possibile idonee (tali cioè da ricreare condizioni e habitat favorevoli) e che rappresentino idonee misure di mitigazione e di tutela delle valenze naturalistiche presenti.

CARICHI AMBIENTALI: INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO.

Dalle previsioni del P.U.C., l'ambito di intervento, peraltro localizzato in una vallecola a ridosso del Rio Metta, verrebbe ad essere circondato da tre importanti infrastrutture viarie (la viabilità esistente, la prevista " Variante Aurelia Bis" e, anche se più distante, l'Autostrada A10 Ge-XXmiglia).

Il progetto di P.U.O. prende in considerazione il tracciato della prevista " Variante Aurelia Bis" e mantiene una fascia di rispetto non edificata di mt. 10 dall'ipotizzato margine stradale (tale fascia di rispetto, sistemata a verde pubblico attrezzato e che vale anche per le distanze dai fabbricati e relative opere di completamento, è stata definita in accordo con la Infrastrutture Liguria s.r.l.).

Dalla documentazione prodotta si evince che in ogni caso l'impatto della infrastruttura viaria sul nuovo quartiere risulterebbe piuttosto ridotto, in quanto le abitazioni più prossime, collocate ad una distanza minima di 15 mt. dall'ipotetico margine stradale, sono sopraelevate e separate da un sistema di muri di sostegno alto circa 6 metri rispetto alla quota dell'asse stradale.

Inoltre, è prevista la sistemazione della fascia di rispetto con alberature di alto fusto, siepi e cordonature che costituiscono una quinta verde atta a mitigare l'impatto visivo ed acustico dell'eventuale infrastruttura.

Anche se, come si evince dall'Elaborato G, il Comune di Andora ricade tra quelli con carico inquinante basso, l'elemento di maggiore criticità è sicuramente rappresentato dal carico ambientale, in relazione all'inquinamento atmosferico ed acustico, dovuto all'incremento del traffico veicolare legato al tracciato di progetto della " Variante Aurelia Bis – Tratto Alassio – Andora e prolungamento fino in Provincia di Imperia" previsto lungo il margine a valle della zona di intervento, come indicato da un progetto definitivo di iniziativa regionale.

Nel P.U.C. vengono, inoltre, individuate sul territorio comunale due nuove aree, entrambe vicine all'area del P.U.O., di cui una da destinare a discarica per materiali inerti (contraddistinta con la sigla

ICp-2 sulla Tav. B5b riportata in stralcio) e l'altra da destinare al trattamento dei rifiuti e/o riciclaggio degli inerti (contraddistinta con la sigla ICp-3 sulla Tav. B5b).

Le maggiori criticità legate a tali previsioni sono da imputare alle attività di conferimento, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti inerti che comporteranno passaggio di mezzi pesanti sulla viabilità esistente, incremento del traffico veicolare, inquinamento atmosferico ed atmosferico, emissione di polveri o altri inquinanti che potrebbero anche interessare il sottosuolo.

Un altro elemento di criticità, da non sottovalutare, può essere rappresentata dal traffico veicolare, con conseguente inquinamento atmosferico e, soprattutto, acustico, dell'Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, ubicata a nord-est e di fronte all'area in questione (a seconda delle direzioni del vento e delle condizioni atmosferiche, il rumore prodotto dal traffico veicolare sui cavalcavia presenti vengono percepiti anche a distanza dal sito oggetto di P.U.O.).

Sulla scorta delle criticità sopra evidenziate, dovrà, pertanto, essere valutato specificatamente e preventivamente il problema delle possibili interferenze con le condizioni di inquinamento atmosferico e acustico del sito di progetto, mettendo a punto soluzioni rivolte a mitigare gli effetti indotti dal traffico veicolare e dalle attività previste.

Ferma restando la revisione del vigente Piano di Zonizzazione acustica comunale e la previsione dell'eventuale installazione di specifici monitoraggi della qualità dell'aria nel corso degli anni successivi alla eventuale realizzazione del nuovo tracciato stradale della Variante Aurelia Bis, in corrispondenza degli edifici più prossimi allo stesso, allo scopo di poter subito rilevare l'eventuale insorgenza di problemi legati all'inquinamento atmosferico ed adottare i provvedimenti a tutela della salute dei futuri residenti, per la sostenibilità ambientale del P.U.O. in argomento, si ritiene che, sotto il profilo igienico sanitario, debbano essere approfonditi e definiti in dettaglio i seguenti elementi:

- a) un maggior approfondimento delle misure necessarie per rendere il livello di rumorosità nel sito, dovuto in particolar modo alle viabilità, compatibile con la destinazione residenziale, previa preventiva valutazione di impatto acustico per l'adozione delle misure di mitigazione ritenute più consone;
- b) le misure da mettere in atto per mitigare / compensare gli eventuali effetti dell'inquinamento atmosferico.

CARICHI AMBIENTALI: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO.

Per quanto concerne l'inquinamento elettromagnetico, considerata l'esistenza di elettrodotti ad est (Dianomar-Albenga) e ad ovest (Cervo-Campochiesa) dell'area oggetto di P.U.O., dalla documentazione prodotta si evince che:

- non vi sono particolari indicazioni, fatta salva la verifica, da operarsi contestualmente all'elaborazione dei Permessi di costruire (o altro titolo), rispetto alle vigenti norme in materia e circa la necessità di far domanda ai soggetti gestori in relazione alla valutazione delle distanze da tenersi dagli elettrodotti a servizio del nuovo insediamento o comunque con esso interferenti, al fine di evitare ogni possibile rischio di esposizione della popolazione ad elettrosmog, nel rispetto, e semmai in maniera significativamente più cautelativa, di quanto prescritto dalla *Legge Quadro n.36 del 22 febbraio 2001*, dai successivi Decreti attuativi e dal Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e s.m.i.;

- oltre a quanto sopra, nell'ambito dei Permessi di costruire, dovrà essere verificata la compatibilità con il recente *Piano Comunale di organizzazione del sistema di tele-radio-comunicazioni* approvato in data 30/11/2010.

Si ritiene che tali verifiche debbano essere fatte prima dell'Approvazione del P.U.O. o dell'elaborazione dei singoli Permessi di costruire, acquisendo dalla Soc. TERNA - Reti Italia S.p.A. e dalla Soc. ENEL Distribuzione S.p.A., ognuno per quanto di rispettiva competenza, il parere in merito all'interferenza dell'intervento con linee aeree o in cavo, con la presenza di impianti permanentemente in tensione e potenzialmente interferenti con l'intervento edilizio proposto.

Inoltre, qualora ne sussistessero i presupposti, dovrà essere valutata l'intensità di esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici per la verifica della compatibilità degli esistenti elettrodotti con gli immobili ad uso abitativo previsti in progetto, al fine di predisporre eventuali piani di risanamento.

L'Amministrazione comunale dovrà attestare la compatibilità dell'intervento con il vigente " Piano Comunale di organizzazione del sistema di tele-radio-comunicazioni".

CARICHI AMBIENTALI: RETI DI SERVIZIO.

A) GESTIONE RISORSE IDRICHE: ACQUEDOTTO.

Le risorse per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano sono ad oggi rappresentate dalle acque sotterranee emunte da diversi pozzi di proprietà comunale e gestiti dalla Rivieracqua SCPA (attuale Gestore del servizio idrico integrato), dall'apporto idrico da parte dell'acquedotto del Roya, nonché dall'acquedotto S. Lazzaro con pozzi ubicati nel territorio di Andora.

Gli elementi di maggiore criticità legati all'approvvigionamento idrico-potabile possono essere imputabili alla presenza di " diversi fattori di rischio" dovuti: a) al notevole incremento della popolazione nei mesi estivi, soprattutto luglio e agosto; b) all'inadeguatezza o vetustà degli impianti di adduzione con periodiche perdite d'acqua; c) al probabile scarso apporto d'acqua potabile da parte degli acquedotti esterni; d) agli elevati rapporti adduzioni / consumi ; e) ai periodi di siccità, come nel corrente anno, con presumibile interessamento della falda da parte del cuneo salino (come già avvenuto in passato) e conseguente salinità dell'acqua erogata per aumento del contenuto di cloruri (allo scrivente, Responsabile del Procedimento, sono pervenute diverse segnalazioni verbali da parte di privati cittadini ed attività commerciali sulla scadente qualità dell'acqua in oggi erogata per presumibile salinità e per presenza di torbidità. Nonostante la specifica richiesta, a tutt'oggi il Gestore dell'acquedotto non ha ancora fornito i dati relativi al parametro " cloruri") f) spreco di questa preziosa ed insostituibile risorsa (giardinaggio, lavaggio delle autovetture, presenza di numerose piscine sul territorio, etc.).

La scarsità e la qualità dell'acqua sta diventando un problema sempre più grave e rende necessario sviluppare da parte di tutti una nuova coscienza nel suo utilizzo, correggendo abituali comportamenti che sovente comportano lo spreco di questa preziosa ed insostituibile risorsa.

Nonostante le misure di mitigazione / compensazione riportate nell'Allegato 1 alla voce " Indicazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento", peraltro condivisibili, nell'ambito del P.U.O. in questione dovrebbero essere fornite anche indicazioni specifiche sulla gestione delle aree verdi, in modo da evitare forme di conduzione e controllo poco compatibili con l'ambiente e con l'uso delle risorse idriche (eccessivo spreco di acqua dovuto a sistemi non idonei o, per esempio, alla presenza di specie non autoctone).

Si prende atto dall'allegato 1 che la progettazione del P.U.O. in questione dovrà prevedere la raccolta, lo stoccaggio e il reimpiego delle acque meteoriche con particolare riferimento a quelle delle coperture degli edifici che presentano minori problemi in relazione alla possibilità di venire in contatto con sostanze quali deiezioni di animali, sostanze oleose dagli autoveicoli e simili.

Dall'allegato 9 si rileva che la realizzazione degli impianti di recupero dell'acqua piovana sarà effettuata con serbatoi, dispositivi di filtraggio di facile manutenzione, rubinetterie con apposita dicitura "acqua non potabile" e quant'altro necessario; l'acqua ricavata dai suddetti impianti, dei quali dovrà essere garantita la costante manutenzione e pulizia, potrà servire per usi secondari (non potabili) quali giardinaggio, lavaggio auto e pavimentazioni.

L'impiego di soluzioni di recupero idrico oltre a limitare, evidentemente, lo spreco di acqua potabile, concorre ad una migliore regimazione delle acque superficiali e di falda e ad una più controllata immissione nella rete di smaltimento (senza i sovraccarichi dovuti ad eventi piovosi eccezionali).

Sulla scorta di quanto sopra, si ritiene che debba comunque essere richiesta al Gestore del Servizio Idrico Integrato una valutazione / verifica della rete dell'acquedotto, i cui dati sono riportati

nell'allegato 9 (Relazione di calcolo fognature bianche – Fognature nere - Acquedotto), nonché una dichiarazione attestante che il civico acquedotto è in grado di sopportare, senza inconvenienti, l'aumento del peso insediativo previsto dal P.U.O. e garantire l'erogazione di acqua di buona qualità.

Peraltro un uso attento alle risorse idriche, sia per ragioni quantitative (prelievi maggiori degli apporti) che qualitative (eventuale concentrazione di cloruri superiore al limite previsto dalla normativa di riferimento in diversi pozzi a causa del cuneo salino; torbidità), costituisce uno specifico obiettivo delle politiche *ambientali* dell' Amministrazione comunale.

B) GESTIONE ACQUE NERE E BIANCHE.

Per quanto concerne lo smaltimento delle acque nere, gli elementi di maggiore criticità sono sicuramente rappresentati: a) dall'assenza sul territorio del Comune di Andora di un adeguato impianto di depurazione (in oggi, nonostante le procedure per la realizzazione del depuratore iniziate nel lontano 2004, esiste un impianto di trattamento primario con scarico dei reflui a mare); b) dalla probabile inadeguatezza o vetustà delle condotte fognarie esistenti; c) dal probabile conferimento improprio di acque bianche nelle condotte stesse.

A seguito di quanto riferito in merito alla inadeguatezza o vetustà delle condotte fognarie, negli ultimi due anni si sono verificate rotture e fuoriuscite di liquami fognari con interessamento delle acque superficiali e, di conseguenza, delle acque di balneazione.

Dall' Allegato 9 si evince che per quanto attiene le problematiche relative alle acque nere ed alla loro depurazione, l'intervento in questione , in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 4/2009 e alla L.R. 04/2012, prevede la realizzazione di un impianto di depurazione dedicato, prima del loro conferimento nella civica fognatura esistente tramite rete separata dalle acque bianche, .

Per quanto concerne le acque bianche, il sistema di raccolta è stato progettato per convogliare sia le acque provenienti dalle superfici pavimentate sia quelle provenienti dal ruscellamento delle aree destinate a verde privato e verde pubblico.

La soluzione progettuale individuata consente di evitare l'attraversamento dell'area a valle del P.U.O., interessata dal progetto definitivo di iniziativa regionale di realizzazione del tracciato della Aurelia bis, tratto Alassio – Andora, e di scaricare le acque in un tratto più a valle del Rio Metta mediante l'utilizzo di un impianto di sollevamento, previo trattamento di depurazione.

Per quanto concerne, invece, il recupero, lo stoccaggio e il reimpiego delle acque meteoriche convogliate dalle coperture degli edifici, si rimanda a quanto descritto al punto A) - Gestione risorse idriche - Acquedotto.

Per quanto attiene le acque meteoriche, di ruscellamento e di dilavamento delle aree pavimentate, l'elemento di maggior criticità potrebbe essere legato al conferimento delle stesse nel sottostante Rio Metta che potrebbe rappresentare un carico ambientale in relazione ad eventuale inquinamento (oli, idrocarburi, etc.) con pregiudizio per l'ecosistema e la biodiversità, nonché per le valenze naturalistiche presenti.

Si demandano, comunque, all'Amministrazione comunale ed al Gestore del Servizio, ognuno per quanto di competenza, le verifiche e le valutazioni relative alle caratteristiche tecnico- costruttive e funzionali degli impianti sopra riportati (e meglio descritti nell'Allegato 9), nonché le verifiche periodiche degli scarichi per il rispetto dei parametri imposti dalla normativa di riferimento, in particolar modo dal D.Lgs. 152/2006, e successive integrazioni e modificazioni.

Si rammenta che Le opere di urbanizzazione primaria (acquedotto e fognatura) dovranno essere realizzate in conformità alle norme tecniche di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 Febbraio 1977, e s.i.e m.

Dovrà, inoltre, essere verificato e certificato che la pubblica fognatura esistente sia in grado di sopportare, senza inconvenienti, l'aumento del peso insediativo previsto in rapporto a tutta la zona da essa servita.

C) GESTIONE ACQUE SUPERFICIALI.

Dall'elaborato G si rileva che l'area interessata dal P.U.O. ricade in prossimità della sponda destra del Rio Metta, corso d'acqua appartenente alla Carta del Reticolo Idrografico e ai corsi d'acqua di primo livello.

Considerando la situazione più restrittiva tra le normative in vigore attualmente si evince che alcune opere in progetto ricadono nella fascia di rispetto dei 40 metri, mentre non ricade nessun elemento progettuale all'interno della fascia di inedificabilità assoluta dei 10 metri.

L'attuazione delle opere in progetto non sarà pertanto vincolata all'ottenimento di parere idraulico favorevole da parte del Settore Difesa del Suolo della Provincia di Savona in quanto le opere in progetto sono oltre la fascia di inedificabilità assoluta (10 metri).

Ad ovest dell'area in oggetto è presente un altro Rio, appartenente ai corsi d'acqua di secondo livello e le opere ricadono all'esterno sia della fascia di inedificabilità assoluta (10 metri) sia della fascia di rispetto dei 20 metri.

Secondo la Normativa del Piano di Bacino, invece, un tratto dell'area soggetta a P.U.O. ricade nella fascia di rispetto dei 40 metri (extra centro urbano): considerando che in tale zona non sono previsti interventi non si ravvede la necessità di richiedere parere idraulico della Provincia.

D) GESTIONE RIFIUTI.

A livello comunale, nella D.F. (cap. d.7.8) del P.U.C. di Andora, si descrive la chiusura (effettuata nel 1992) della discarica RSU, di proprietà comunale, ubicata in località Metta a monte dell'area di intervento, per la quale il Comune ha già disposto un progetto di messa in sicurezza ai fini del ripristino ambientale.

A memoria storica, sembra che tale discarica risulti già essere stata bonificata e successivamente utilizzata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Pur tuttavia, sarebbe necessario acquisire notizie dall'Amministrazione Comunale in merito alle modalità di bonifica e all'attuale attività della discarica per quanto concerne il rilascio di percolato (che potrebbe rappresentare un fattore di criticità da non sottovalutare per l'eventuale percolazione di inquinanti nel sottosuolo e/o in acque superficiali), nonché un elaborato grafico riportante l'ubicazione del pozzetto di raccolta e di campionamento del percolato ed il recapito finale dello stesso.

Nel P.U.C. vengono individuate sul territorio comunale due nuove aree, vicine a quelle del P.U.O., di cui una da destinare a discarica per materiali inerti (contraddistinta con la sigla ICp-2 sulla Tav. B5b riportata in stralcio) e l'altra per il trattamento dei rifiuti e/o riciclaggio degli inerti (contraddistinta con la sigla ICp-3 sulla Tav. B5b).

Le maggiori criticità legate a tali previsioni sono già state descritte al punto "Carichi ambientali -Inquinamento atmosferico ed acustico".

Ad Andora la percentuale di Raccolta Differenziata dei rifiuti solidi urbani si attesta in oggi al 30% circa, rappresentando un elemento di criticità.

Per quanto riguarda la zona di P.U.O., dalla documentazione prodotta si rileva che non sono presenti, nelle vicinanze, punti di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche) ed il complesso residenziale in progetto comporterà un ulteriore carico insediativo per il quale non possono ritenersi sufficienti le dotazioni esistenti.

A livello provinciale il Comune di Andora viene ricompreso nell'area di raccolta denominata "zona turistica", caratterizzata da una forte vocazione turistica che determina un notevole incremento della popolazione soprattutto durante il periodo estivo, comportando varie problematiche relativamente alla raccolta dei rifiuti da smaltire, in particolar modo la raccolta differenziata.

Nel Comune di Andora esiste da anni una *Stazione Ecologica* per l'ottimizzazione tecnico -logistica del sistema, agendo contemporaneamente da terminale di conferimento degli ingombranti, del verde privato e pubblico, per le frazioni provenienti dalla raccolta differenziata e da punto di partenza dei materiali agli impianti di recupero o di smaltimento.

In relazione a questo tema di analisi, come misura atta a mitigare tale criticità e a facilitare la gestione dei rifiuti, dovrà essere valutata, con l'Ente gestore del servizio ed il Comune, l'opportunità, a livello progettuale, di inserire nei pressi dell'area in questione isole ecologiche (di idonee dimensioni, con caratteristiche tecniche per la protezione dei rifiuti dalla radiazione solare e dagli agenti atmosferici in genere e corretto inserimento paesaggistico) per la raccolta differenziata dei rifiuti, a servizio dei nuovi edifici e degli edifici circostanti.

E) GESTIONE ENERGETICA.

Per quanto di competenza di questa Struttura Complessa, non si ravvedono elementi di criticità.

F) GESTIONE DEL TERRITORIO.

Il progetto prevede la realizzazione di n°. 18 immobili a destinazione abitativa, con tipologia edilizia a schiera e con " carattere diffuso / sparso ", dotati ciascuno di spazi privati (giardini, viabilità veicolare, percorsi pedonali, parcheggio) , oltre alla presenza di spazi ad uso pubblico (area a verde, percorsi pedonali, viabilità veicolare, parcheggi): ciò potrebbe rappresentare un elemento di criticità legato all'eccessivo consumo di territorio.

Considerato che il P.U.C. approvato dal Comune di Andora prevede, se non vado errato, una tipologia edilizia " a nucleo o a borgata " , si invita a verificare se è stata richiesta e approvata la variante al P.T.C.P., qualora ne sussistessero i presupposti.

Tanto si relaziona per dovere d'Ufficio, restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Maria Paola Dott.ssa Briata

Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Claudio Dott. Mazzoleni

CM/cm 25.10.2016





PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE GESTIONE VIABILITA' EDILIZIA E AMBIENTE

SERVIZI AMBIENTALI - UFFICIO VAS

AUGZATO "D"



Classifica 002.013.014/2-2018

Savona, data del protocollo

Via PEC - mail

Spett.le Cooperativa METTA

bgmsrl@legalmail.it

info@eugeniopiovano.it

e, p.c.

All'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio
c/o Comune di Andora

**OGGETTO: ANDORA ADOZIONE PUO AMBITO RE-ERP3 REALIZZAZIONE
EDIFICI RESIDENZIALI IN LOC. METTA VERIFICA
ASSOGGETTABILITA' A VAS
PROPONENTE: COOPERATIVA METTA
Trasmissione parere Comitato Tecnico Valutazione Ambientale**

In riferimento alla pratica in oggetto citata si comunica che il Comitato Tecnico per la Valutazione Ambientale Strategica – VAS, riunitosi in data 11/12/2018, ha espresso il seguente parere: *“Il Comitato, recepisce in data odierna il parere della Società Rivieracqua Scpa acquisito al protocollo dell'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio n. 13231/2018 del 14/6/2018 e ritiene di non sottoporre a V.A.S. la proposta di PUO presentata in subordine alle seguenti prescrizioni:*

- *dovrà essere presentata a Rivieracqua la documentazione relativa all'ingegneria di dettaglio come da parere della Società stessa;*
- *dovranno prevedersi le misure di mitigazione degli impatti di cui al Rapporto Ambientale con particolare riferimento al monitoraggio dei corpi idrici a tutela della biodiversità, il monitoraggio acustico al fine di verificare la conformità ai limiti di cui alla zonizzazione acustica comunale. In previsione della realizzazione dell'Aurelia bis dovranno prevedersi misure specifiche per la riduzione dell'impatto acustico tali da garantire una emissione sonora non superiore a 50 dB.”*

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Vincenzo Gareri